

3 - Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

4 - Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva della Lega e delle federazioni suddette.

(2)

D.M. 27 AGOSTO 1955
G.U. N. 221 DEL 24-9-1955

OGGETTO: Norme per l'esercizio del servizio pubblico non di linea per il rimorchio di persone munite di sci acquatici o acquapiani effettuato per conto di terzi con motoscafi e imbarcazioni a motore sulle vie di acqua interne.

Art. 1

Il servizio pubblico di rimorchio sulle vie d'acqua interne di persone munite di sci acquatici o di acquaplano deve essere esclusivamente esercitato con motoscafi od imbarcazioni a motore provvisti di autorizzazione secondo le norme di cui al presente decreto.

L'autorizzazione legittima l'esercente ad eseguire solamente il servizio di rimorchio di cui al precedente comma.

Art. 2.

I natanti autorizzati ad esercitare il servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone per conto di terzi su vie d'acqua interne ai sensi del D.M. 13 dicembre 1951 (§ 563), possono anche esercitare il servizio di rimorchio dello sci acquatico purché ne siano stati autorizzati a norma del presente decreto.

È fatto però divieto ai predetti natanti di trasportare altre persone durante l'operazione di rimorchio dello sci acquatico.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui al precedente art. 1 viene rilasciata dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione territorialmente competenti o dal Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 132 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto Presidenziale 28 giugno 1949, n. 631 [12].

Art. 4.

L'autorizzazione deve essere richiesta all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile territorialmente competente.

Il richiedente deve indicare nella domanda:

- a) gli elementi di individuazione dei natanti che intende adibire al servizio, con l'indicazione delle generalità del proprietario;
- b) il proprio domicilio;
- c) le località nelle quali verrà svolto il servizio.

Art. 5.

Gli estremi dell'autorizzazione devono essere annotati prima dell'inizio del servizio a cura dell'Ispettorato di porto competente sulla licenza dei motoscafi che verranno adibiti al servizio stesso.

Art. 6.

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione il quale può affidarne l'esercizio ai suoi dipendenti.

Art. 7.

Le tariffe sono stabilite dai Comuni competenti, entro le basi massime e minime determinate dal Ministero dei trasporti a norma dell'art. 130 del regolamento per la navigazione interna [§ 12].

Sull'imbarcazione deve essere esposto in maniera ben visibile il prospetto delle tariffe e delle altre condizioni del servizio.

Art. 8.

Ogni sostituzione di personale deve essere comunicata cinque giorni prima all'Ispettorato di porto e quelle effettuate con carattere di urgenza debbono essere comunicate entro quarantotto ore, con la esibizione dei documenti del nuovo personale impiegato.

Art. 9.

Sulle imbarcazioni a motore in servizio di rimorchio degli sci acquatici può prendere posto un accompagnatore oltre al conduttore.

La presenza su tali mezzi di un accompagnatore esperto del nuoto è obbligatoria se lo sciatore acquatico è minore di anni diciotto.

Art. 10.

Le imbarcazioni a motore adibite a rimorchio dello sci nautico debbono essere munite di apposito sistema di aggancio e rimorchio riconosciuto idoneo dall'Ispettorato compartimentale M.C.T.C., territorialmente competente.

Art. 11.

È vietato alle imbarcazioni autorizzate a norma del presente decreto, di eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori acquatici.

Art. 12.

Quando a causa di forza maggiore o di altro giustificato motivo, venga a cessare il servizio di rimorchio, la persona che a tal fine ha utilizzato il natante può prendere posto sul natante stesso esclusivamente per essere ricondotta al posto di partenza.

Art. 13.

A norma dell'art. 1270 del Codice della navigazione, le norme del presente decreto hanno vigore anche per i servizi pubblici di traino nello sci nautico e acquapiano esercitato per conto di terzi nella laguna di Venezia.

Art. 14.

L'esercizio del rimorchio dello sci acquatico in conto proprio è consentito dall'Ispettorato di porto, previo accertamento dei requisiti di idoneità, fisica e tecnica, del conduttore e del mezzo e con l'osservanza delle condizioni di sicurezza stabilite dalla stessa autorità.